



---

**Il Presidente**

Trento, 20 MAR. 2020

Prot. n. A001/2020/ 176 798 / 1

**Ordinanza**

**Disposizioni relative a misure straordinarie per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento di persone.**

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

**VISTO** l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

**VISTA** la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

**CONSIDERATO** che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile,
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione.

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolare anche in quello trentino;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020, la cui applicazione è stata estesa dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

**CONSIDERATO** che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

**PRESO ATTO** che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

**RITENUTO** opportuno ordinare nuove restrizioni in particolare per quanto riguarda lo spostamento delle persone fisiche, con riferimento alla frequentazione di luoghi di aggregazione come i parchi e giardini pubblici e della rete dei percorsi ciclabili e pedonali;

**CONSIDERATO** il carattere diffusivo del virus COVID-19 e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**RITENUTO** necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

**CONSIDERATA** la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

**CONSIDERATO** che, nonostante i numerosi richiami alla popolazione al rispetto della disciplina statale e provinciale che limita gli spostamenti e vieta gli assembramenti, con l'obiettivo di limitare il rischio di diffusione del COVID -19, risulta ancora alta la pratica di attività sportiva, nonché la frequentazione di parchi e di giardini pubblici nonché delle ciclovie, in luoghi non prossimi all'abitazione, tanto da aumentare il rischio di diffusione del COVID- 19;

**RITENUTO** inoltre importante concentrare le attività del personale impegnato ad assicurare il rispetto delle misure definite per il contenimento della diffusione del virus su azioni diverse rispetto al controllo dei parchi e di giardini pubblici, nonché delle ciclovie;

**CONSIDERATO** che una forma utile per il contenimento delle occasioni di contatto tra le persone è rappresentata dalla chiusura della rete dei percorsi ciclabili di cui sopra, nonché l'interdizione circa la fruizione di parchi e giardini pubblici e, comunque, di ogni area a verde pubblico e di ogni area pubblica provvista di parco-giochi;

**CONSIDERATO** necessario regolamentare la fruizione dei negozi di vendita di generi alimentari sia per ridurre la frequentazione degli stessi, che alimenta quotidianamente possibili occasioni di contagio, sia per consentire alle attività stesse di potersi organizzare al meglio con la turnazione del personale;

**CONSIDERATO** che il contenuto della presente ordinanza è stato condiviso per le vie brevi con il Consiglio delle autonomie locali;

Tutto ciò premesso,

## **ORDINA**

**1.** Al fine di evitare spostamenti incontrollati di persone e al fine di impedire occasioni di possibili assembramenti:

- la chiusura al pubblico della rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a), della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12, nonché, fatta eccezione per gli spostamenti necessari per esigenze lavorative, il divieto di transito sulle reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale;
- la chiusura al pubblico dei parchi e giardini pubblici e, comunque, di ogni area a verde pubblico e di ogni area pubblica provvista di parco-giochi e la conseguente interdizione per tutti a recarsi in tali luoghi e a permanervi;
- che le panchine pubbliche, ovunque collocate, siano utilizzate da una sola persona alla volta;
- la chiusura nei giorni di domenica e festivi delle attività di vendita di generi alimentari, elencate dall'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.

**2.** Si richiama all'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel punto 1 della propria ordinanza n. 167326/1 di data 12 marzo 2020 recante "Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. In particolare ai sensi dell'ordinanza citata la mobilità delle persone è ammessa solamente in prossimità della propria abitazione e per un tempo limitato e adeguato alle proprie necessità, con l'avvertenza di evitare i contatti per non creare assembramenti.



3. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data della presente ordinanza e sino al 03 aprile 2020.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di autonomia, il Presidente della Provincia autonoma di Trento assicura l'esecuzione delle misure anche avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il concorso del corpo dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e della polizia locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88 dello Statuto con riferimento alle competenze del Commissario del Governo.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti

